

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E CULTURALE
TENNIS CLUB LOMBARDO
STATUTO SOCIALE

CAPO I

COSTITUZIONE - AFFILIAZIONE - RICONOSCIMENTO

Articolo 1 - Costituzione

1. È costituita dal 20 marzo 1949 un'associazione tennistica dilettantistica, sotto la denominazione "TENNIS CLUB LOMBARDO", che nel prosieguo del presente statuto è indicata con il termine "associazione"

Articolo 2 - Sede

1. L'associazione ha sede legale e sede sportiva in Italia a Milano, Via Sismondi n° 8 e può anche istituire sezioni nei luoghi che ritiene più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 3 - Scopi

1. L'associazione è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza
2. L'associazione ha come finalità precipua la pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato italiano, organizzando attività sportive, compresa l'attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento dello sport del tennis.
3. L'associazione si impegna a svolgere almeno una delle seguenti attività agonistiche entro il 31 ottobre di ciascun anno:
 - a) la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un Campionato nazionale individuale od a squadre;
 - b) la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un torneo debitamente autorizzato.
4. L'associazione ha inoltre tra le sue finalità l'organizzazione di altre attività sportive tra cui anche il nuoto, sociali, culturali e ricreative compatibili con gli impianti e le strutture dell'associazione; l'accesso al credito sportivo ed il reperimento di finanziamenti in genere per il raggiungimento dei propri scopi associativi; la costruzione di impianti.
5. l'associazione potrà inoltre affiliarsi anche ad altre Federazioni Italiane, nel qual caso ne farà rispettare gli statuti ed i regolamenti.

Articolo 4 - Durata

1. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 5 - Affiliazione alla F.I.T.

1. L'associazione è affiliata alla Federazione italiana tennis (F.I.T.), della quale esplicitamente, per sé e per i suoi associati ed atleti aggregati, osserva e fa osservare statuto, regolamenti e

quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del C.O.N.I., impegnandosi altresì a conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai regolamenti della F.I.T.

2. L'associazione si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. e degli altri affiliati ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T.
3. I componenti del Consiglio di amministrazione, in carica al momento della cessazione di appartenenza alla F.I.T., sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.

Articolo 6 - Riconoscimento di associazione sportiva

1. L'associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio federale della F.I.T., per delega del Consiglio nazionale del C.O.N.I.
2. Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare le modificazioni al presente Statuto che vengano imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T.

CAPO II

ORGANI SOCIALI

Articolo 7 - Organi sociali

1. Gli organi sociali sono :
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio di amministrazione;
 - d) il Segretario;
 - e) il Collegio dei probiviri;
 - f) il Collegio sindacale.
2. Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione.
3. Tutti gli altri incarichi assegnati sono a titolo gratuito ed hanno la durata corrispondente a quella del Consiglio di amministrazione che li ha conferiti.

Art. 8 – Categorie di associati

Le categorie di soci sono le seguenti:

- a) Associati giocatori: sono coloro che, in regola con il pagamento delle quote, possono accedere agli impianti e alle attrezzature del circolo in funzione della opzione scelta che include sempre i campi da tennis;
- b) Soci frequentatori: sono coloro che possono utilizzare le strutture del circolo, come ad esempio la piscina e la palestra, in funzione della opzione scelta ma con esclusione, in ogni caso, dei campi da tennis.

Gli associati, sia giocatori che frequentatori, sono divisi in quattro sottocategorie:

- Adulti, con più di diciotto anni
- Ragazzi con meno di diciotto anni

- Studenti universitari, coloro che dimostrino di essere iscritti ad un corso di laurea e non abbiano ancora compiuto il venticinquesimo anno di età
- Allievi, con meno di diciotto anni, che potranno usufruire della scuola tennis per il periodo da ottobre a fine maggio.

Il Consiglio, per ciascuna categoria e sottocategoria, regola l'uso delle strutture e propone all'Assemblea annuale le relative quote sociali.

Il Consiglio può inoltre stabilire con familiari degli associati, aziende e/o gruppi collettivi convenzioni particolari di accesso alle strutture dell'Associazione, nonché concedere tessere omaggio per la temporanea frequenza al circolo.

Articolo 9 - Assemblea

1. L'Assemblea degli associati è sovrana. È indetta dal Consiglio di amministrazione e convocata dal Presidente agli associati aventi diritto. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno quindici giorni prima della data della riunione mediante uno o più canali: posta, email, affissione presso la sede associativa, pubblicazione nel sito internet.
2. L'avviso deve contenere la sede, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare, sia per la prima sia per la seconda convocazione dell'Assemblea.
3. L'Assemblea è convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo.
4. La convocazione dell'Assemblea può altresì avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati aventi diritto.

Articolo 10 - Partecipazione all'Assemblea

1. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, gli associati, con più di diciotto anni, in regola con il pagamento dei contributi associativi.
2. La partecipazione dell'associato all'Assemblea è strettamente personale; è consentita la possibilità di conferire delega solo ad altri associati aventi diritto a voto; la delega non può essere conferita ai Consiglieri ai Sindaci e ai Probiviri. Nessun associato può essere portatore di più di una delega.
3. Per le nomine delle cariche sociali non è consentito il voto per delega.
4. Le votazioni per le nomine alle cariche sociali sono fatte a voto segreto. Per facilitare l'affluenza degli associati a tale voto, questi saranno messi in grado di votare, negli orari di apertura della segreteria, in un intervallo di sette giorni. L'assemblea può nominare tre scrutatori con il preciso compito di vigilare sul corretto svolgimento delle operazioni di voto, di effettuare lo spoglio delle schede e di conteggiare i voti espressi. Il Presidente proclama eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti e, a parità, il candidato più anziano di età.

Articolo 11 - Costituzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è validamente costituita:
 - a) in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto;
 - b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto al voto.

Articolo 12 - Attribuzioni dell'Assemblea

1. Sono compiti dell'Assemblea:

- a) approvare la relazione del Consiglio di amministrazione sull'attività dell'anno associativo trascorso;
 - b) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione, nonché il Collegio sindacale ed il Collegio dei Probiviri;
 - c) approvare il rendiconto economico-finanziario;
 - d) approvare i programmi dell'attività da svolgere ed il preventivo di spesa;
 - e) decidere su tutte le questioni che il Consiglio di amministrazione ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dagli associati;
 - f) deliberare le modificazioni statutarie;
 - g) deliberare lo scioglimento dell'associazione e nominare i liquidatori.
2. Le proposte degli associati devono essere comunicate al Consiglio di amministrazione in tempo utile per essere inserite nell'ordine del giorno nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Articolo 13 - Approvazione delle deliberazioni assembleari

1. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti).
2. Le deliberazioni dell'Assemblea per le modificazioni statutarie e per la liquidazione dell'associazione devono essere approvate:
 - a) in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza di tutti gli associati aventi diritto al voto;
 - b) in seconda convocazione, con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno il 15% (quindici per cento) di tutti gli associati aventi diritto al voto.
3. I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente dell'associazione, previa affissione nei locali dell'associazione medesima, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea.

Articolo 14 - Eleggibilità - Incompatibilità

1. Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati
2. Nel Consiglio di amministrazione non può essere eletto chi ricopre cariche sociali in altre società od associazioni tennistiche.
3. I componenti del Collegio sindacale non possono rivestire altre cariche associative.

Articolo 15 - Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da 7 a 9 consiglieri, eletti per tre esercizi, che scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I consiglieri sono eleggibili per non più di tre mandati consecutivi.
2. Per la sua elezione si procede come segue:
 - a) liste composte da sette associati devono essere depositate presso l'associazione almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea. Pena la non ammissibilità della lista, i candidati devono:
 - possedere i requisiti previsti per l'eleggibilità dall' art. 14, essere in regola con il pagamento di quanto dovuto all'associazione, non essere stati sottoposti a

provvedimenti disciplinari sanzionati dai Probiviri per gravi mancanze nel triennio precedente la data delle elezioni, non avere in corso procedimenti giudiziari o qualsivoglia contenzioso con l'associazione;

- dichiarare di accettare la candidatura;
- dichiarare di non aderire ad altra lista.

b) in sede assembleare si nominano consiglieri i sette candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

c) i sette consiglieri così eletti dagli associati nominano tra loro il Presidente qualora il nome del Presidente non sia stato già indicato nella lista che ha ottenuto più voti e, uno o due vicepresidenti.

d) la nomina degli altri due consiglieri è una facoltà del Presidente eletto che li sceglierà tra i candidati della seconda lista più votata. In mancanza della stessa od in caso di rifiuto dei prescelti, il Presidente potrà procedere alla nomina di due consiglieri scelti tra i soci eleggibili.

3. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente, almeno un Vicepresidente e nomina il Segretario.

4. Si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente; può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

5. Se durante il periodo della nomina vengono a mancare non più di tre consiglieri eletti dagli associati, il Consiglio di amministrazione può provvedere a sostituirli per cooptazione; se vengono a mancare uno o due consiglieri di nomina presidenziale spetta al presidente l'eventuale loro sostituzione. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla naturale scadenza dell'intero Consiglio. Quando viene a mancare la maggioranza dei consiglieri eletti dagli associati, l'intero Consiglio si considera decaduto ed il Presidente deve indire nuove elezioni. Se tra i consiglieri che vengono a mancare c'è il Presidente, il Consiglio dovrà sostituirlo affidando l'incarico ad altro consigliere eletto. Se nessuno dei consiglieri eletti accetta la nomina a Presidente, l'intero Consiglio si considera decaduto e si procederà a nuove elezioni.

Articolo 16 - Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

1. Al Consiglio di amministrazione sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell'associazione fatta eccezione per i seguenti atti che devono essere preventivamente autorizzati dall'Assemblea:

- a) edificare nuovi immobili o modificare la cubatura di quelli esistenti;
- b) cambiare la destinazione d'uso dei campi di gioco e degli spazi all'interno ed all'esterno degli immobili sociali;
- c) effettuare investimenti oltre la soglia di euro 100.000,00 nell'arco dell'esercizio sociale; in tale soglia non sono computati gli investimenti già approvati dall'Assemblea in sede di bilancio preventivo;
- d) poteri di cui al successivo *CAPO VII*

2. Tra l'altro, il Consiglio di amministrazione:

- a) predisporre il preventivo di spesa ed il rendiconto economico-finanziario, la relazione sull'attività associativa ed i programmi dell'attività da svolgere, da sottoporre all'Assemblea;
- b) determina l'ammontare dei contributi degli associati;
- c) stabilisce la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea;

- d) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- e) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'organizzazione dell'attività associativa;
- f) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'associazione;
- g) amministra il patrimonio associativo, gestisce l'associazione e decide su tutte le questioni associative che non siano di competenza dell'Assemblea;
- h) delibera i provvedimenti di ammissione e di radiazione degli associati questi ultimi adottati ai sensi dell'art. 20 lett.d) e formalizzati ai sensi dell'art. 25 lettera c);
- i) stabilisce rateizzazioni e riduzioni pro tempore per gli associati che vengono ammessi durante l'anno sociale.

3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

4. E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio. I Consiglieri che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive decadono dalla carica.

Articolo 17 - Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'associazione, adotta i provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di riferirne al Consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

Articolo 18 - Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.
2. Di fronte ai terzi la firma del Vicepresidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o della vacanza della carica.

Articolo 19 - Segretario

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, si incarica dell'esazione delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento del libro degli associati, adempie tutte le mansioni di segreteria.

Articolo 20 -Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei probiviri è eletto dall'Assemblea degli associati a scrutinio segreto fra gli associati che non abbiano mai riportato sanzioni disciplinari; resta in carica per la durata di 3 anni e fino all'elezione del successivo Collegio dei probiviri; è rieleggibile.
2. È composto di tre membri, che, nel corso della prima riunione, eleggono tra di loro il Presidente.
3. Il Collegio dei probiviri:
 - a) ha il compito di vigilare sul comportamento morale e disciplinare degli associati, degli atleti aggregati e degli altri organi sociali, nonché dei partecipanti a qualsiasi titolo alla vita associativa;
 - b) si attiva autonomamente o su segnalazione;

- c) opera senza particolari formalità, ma nel rispetto del principio del contraddittorio;
 - d) adotta i provvedimenti disciplinari, con deliberazione motivata.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza.
5. Tutti i provvedimenti e le deliberazioni del Collegio dei probiviri sono appellabili al Collegio arbitrale, previsto dal successivo articolo 33, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione scritta agli interessati.

Articolo 21 - Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea tra gli associati che siano in possesso di idonei requisiti morali e professionali; devono, altresì, essere eletti due sindaci supplenti.
2. I sindaci durano in carica 3 esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo all'ultimo esercizio della loro carica; hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione; sono rieleggibili.
3. Il Collegio sindacale:
- a) ha il controllo della gestione contabile dell'associazione e presenta una relazione all'Assemblea sui controlli effettuati;
 - b) esplica le proprie funzioni in conformità delle norme del Codice civile, in quanto applicabili;

CAPO III

ASSOCIATI

Articolo 22 - Associati.- Atleti aggregati

1. L'associazione è composta dagli associati., ai quali sono riconosciuti uguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni dal presente statuto.
2. Può essere prevista la categoria di aggregati composta da atleti che svolgono esclusivamente attività agonistica a favore dell'associazione; essi devono essere in possesso di tessera agonistica federale e possono partecipare solo a tale tipo di attività.

Articolo 23 - Ammissione all'associazione

1. L'ammissione all'associazione è subordinata alle seguenti condizioni:
- a) presentazione della domanda;
 - b) pagamento dei contributi associativi, comprensivi del costo della tessera federale "associato";
 - c) accettazione senza riserve del presente statuto;
 - d) accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio di amministrazione.
2. Il Consiglio di amministrazione può emanare norme particolari per l'ammissione degli atleti aggregati.

Articolo 24 - Tesseramento alla F.I.T.

1. Tutti gli associati e gli atleti aggregati devono essere annualmente tesserati alla F.I.T. a cura dell'associazione.

Articolo 25 - Cessazione di appartenenza all'associazione

1. La qualifica di associato si perde:
 - a) per dimissioni presentate per iscritto almeno 30 giorni dalla data dell'assemblea annuale che approva il bilancio consuntivo di esercizio;
 - b) per morosità secondo i termini fissati dal regolamento associativo;
 - c) per radiazione pronunciata dal Consiglio di amministrazione in esecuzione del provvedimento adottato dal Collegio dei Probiviri, per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto od al regolamento
2. Il provvedimento è comunicato all'interessato con lettera raccomandata.

CAPO IV

FONDO COMUNE - BILANCIO

Articolo 26 - Fondo comune - Entrate

1. Il Fondo comune è costituito:
 - a) dalle quote di partecipazione degli associati e dagli eventuali versamenti degli stessi al fondo iniziale di dotazione;
 - b) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all'associazione;
 - c) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.
2. Le entrate annuali dell'associazione sono costituite:
 - a) dai contributi degli associati e dalle elargizioni degli associati, di terzi, di enti pubblici e privati;
 - b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.
3. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione dei versamenti degli associati a qualunque titolo effettuati.

Articolo 27- Contributi degli associati

1. Ogni associato deve versare i contributi stabiliti dall'associazione, alle scadenze e con le modalità da essa indicate.
2. Gli associati che, a seguito di invito scritto, non provvedano, nei 15 giorni successivi alla comunicazione, al pagamento dei contributi scaduti, sono dichiarati dal Consiglio di amministrazione sospesi da ogni diritto associativo.
3. Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre 30 giorni comporta la radiazione automatica dell'associato inadempiente dichiarata con delibera del Consiglio di amministrazione.

Articolo 28- Rendiconto economico-finanziario e preventivo di spesa

1. L'esercizio dell'associazione va dal 1 ottobre al 30 settembre.
2. Entro il 31 gennaio seguente il Presidente dell'associazione deve sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto economico-finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio precedente.
3. Entro il 31 gennaio egli deve altresì sottoporre all'approvazione dell'assemblea il preventivo di spesa, redatto con le medesime modalità del rendiconto, relativo all'attività che si intende svolgere nell'esercizio successivo.

4. Il rendiconto ed il bilancio preventivo devono restare depositati presso la sede dell'associazione per i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione.

5. Il rendiconto ed il bilancio preventivo regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e devono restare affissi presso la sede dell'associazione per tutto l'esercizio al quale si riferiscono.

Articolo 29- Reinvestimento degli avanzi di gestione

1. Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 3.

2. Durante la vita dell'associazione è vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

CAPO V

DISCIPLINA E VERTENZE

Articolo 30 - Provvedimenti disciplinari

1. Sia la F.I.T. sia l'associazione possono adottare i provvedimenti disciplinari, di cui ai successivi articoli 31 e 32, indipendentemente l'una dall'altra.

Articolo 31 -Provvedimenti disciplinari dell'associazione

1. I provvedimenti disciplinari che può adottare il Collegio dei probiviri nei confronti degli associati e degli atleti aggregati sono:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a termine (fino al massimo di un anno);
- c) radiazione.

2. Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato.

Articolo 32- Provvedimenti disciplinari della F.I.T.

1. Gli organi di giustizia della F.I.T. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:

- a) dell'associazione;
- b) degli amministratori e dirigenti dell'associazione;
- c) dei tesserati F.I.T. dell'associazione.

Articolo 33- Responsabilità dell'associazione per i provvedimenti disciplinari della F.I.T.

1. L'associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della F.I.T.

Articolo 34 – Clausola compromissoria interna - Collegio arbitrale

1. Gli associati e gli atleti aggregati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.

2. Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'articolo 809 del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia, federali o associativi.

3. Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente gli articoli 60 e 61 dello Statuto e gli articoli 102 e 103 del Regolamento di giustizia della F.I.T.

Articolo 35- Vincolo di giustizia - Clausola compromissoria federale

1. L'associazione, dal momento dell'affiliazione, e gli associati e gli atleti aggregati, dal momento dell'ammissione all'associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti della F.I.T.

CAPO VI

SCIOGLIMENTO

Articolo 36 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste dall'articolo 12.

2. L'Assemblea deve contestualmente:

- a) nominare il o i liquidatori determinandone i poteri;
- b) devolvere a fini sportivi l'intero patrimonio residuo, individuando il o i destinatari.

Articolo 37- Obblighi di carattere economico

1. I componenti del Consiglio di amministrazione, in carica al momento della messa in liquidazione dell'associazione, sono tenuti personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri Affiliati.

Articolo 38- Obbligo di devoluzione del patrimonio a fini sportivi

1. In ipotesi di scioglimento è fatto obbligo all'associazione di devolvere fini sportivi l'intero patrimonio residuo, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Assemblea che nomina i liquidatori dovrà decidere a quale altra o altre associazioni con finalità analoghe od a quali enti di pubblica utilità debba essere devoluto il patrimonio dell'associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Dovrà altresì essere rispettato l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in conformità alla Legge 289/02.

CAPO VII

PRESIDENTE ONORARIO E ASSOCIATI ONORARI E BENEMERITI

Articolo 39- Nomina

1. L'Assemblea può, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nominare:

- a) uno o più Presidenti Onorari, senza diritto di voto, se non soci;

- b) uno o più Associati Onorari, senza diritto di voto;
- c) uno o più Associati Benemeriti.

CAPO VIII

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 40 - Richiamo normativo

1. Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme in materia del Codice civile e delle leggi speciali, se ed in quanto applicabili.

Indice

CAPO I.....	1
COSTITUZIONE - AFFILIAZIONE - RICONOSCIMENTO	1
Articolo 1 - Costituzione.....	1
Articolo 2 - Sede	1
Articolo 3 - Scopi	1
Articolo 4 - Durata	1
Articolo 5 - Affiliazione alla F.I.T.	1
Articolo 6 - Riconoscimento di associazione sportiva	2
CAPO II	2
ORGANI SOCIALI	2
Articolo 7 - Organi sociali.....	2
Art. 8 – Categorie di associati	2
Articolo 9 - Assemblea.....	3
Articolo 10 - Partecipazione all'Assemblea	3
Articolo 11 - Costituzione dell'Assemblea.....	3
Articolo 12 - Attribuzioni dell'Assemblea	3
Articolo 13 - Approvazione delle deliberazioni assembleari	4
Articolo 14 - Eleggibilità - Incompatibilità.....	4
Articolo 15 - Consiglio di amministrazione.....	4
Articolo 16 - Attribuzioni del Consiglio di amministrazione.....	5
Articolo 17 - Presidente.....	6
Articolo 18 - Vicepresidente	6
Articolo 19 - Segretario.....	6
Articolo 20 -Collegio dei probiviri.....	6
Articolo 21 - Collegio sindacale.....	7
CAPO III	7
ASSOCIATI.....	7
Articolo 22 - Associati.- Atleti aggregati	7
Articolo 23 - Ammissione all'associazione.....	7
Articolo 24 - Tesseramento alla F.I.T.	7
Articolo 25 - Cessazione di appartenenza all'associazione.....	8
CAPO IV	8
FONDO COMUNE - BILANCIO	8
Articolo 26 - Fondo comune - Entrate.....	8
Articolo 27- Contributi degli associati	8
Articolo 28- Rendiconto economico-finanziario e preventivo di spesa	8
Articolo 29- Reinvestimento degli avanzi di gestione	9
CAPO V	9
DISCIPLINA E VERTENZE.....	9
Articolo 30 - Provvedimenti disciplinari.....	9
Articolo 31 -Provvedimenti disciplinari dell'associazione	9
Articolo 32- Provvedimenti disciplinari della F.I.T.	9

Articolo 33- Responsabilità dell'associazione per i provvedimenti disciplinari della F.I.T.	9
Articolo 34 – Clausola compromissoria interna - Collegio arbitrale	9
Articolo 35- Vincolo di giustizia - Clausola compromissoria federale.....	10
CAPO VI.....	10
SCIoglimento.....	10
Articolo 36 - Scioglimento.....	10
Articolo 37- Obblighi di carattere economico.....	10
Articolo 38- Obbligo di devoluzione del patrimonio a fini sportivi.....	10
CAPO VII.....	10
PRESIDENTE ONORARIO E ASSOCIATI ONORARI E BENEMERITI.....	10
Articolo 39- Nomina	10
CAPO VIII	11
DISPOSIZIONE FINALE.....	11
Articolo 40 - Richiamo normativo	11